



Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

AFFARI GENERALI

Determinazione n. generale 528/n. sett. 260 del 05/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DITTA CROCE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Ottobre, il Responsabile del Settore AFFARI GENERALI

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso che la funzione principale del servizio trasporto scolastico è facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni e rendere più agevole l'esercizio al diritto allo studio, specie per gli alunni domiciliati in zone distanti o che comunque hanno difficoltà nel collegamento con l'istituto scolastico;

Atteso che, per quanto concerne la copertura dei costi del servizio, in materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile (delibere Corte dei Conti Piemonte n. 46/2019 e Corte dei Conti Puglia n. 76/2019) aveva qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze;

Che diretta conseguenza di tale qualificazione del trasporto scolastico era la copertura totale del costo a carico dell'utenza, con grave preoccupazione per i Comuni per i gravi risvolti socio-economici che ne sarebbero derivati;

Rilevato che, successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, al fine di potenziare il servizio di trasporto scolastico, rendendo effettivo l'esercizio del diritto allo studio (costituzionalmente garantito), consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Che la stessa giurisprudenza contabile (cfr. delibera 18 ottobre 2019 n. 25 della Corte dei Conti Sezione Autonomie) ha poi precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale, bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, con la conseguenza che tale qualificazione non osta, a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale, ad una graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale;

Che, pertanto, risulta evidente come la norma di cui al D.L. 29/10/2019 n. 126 abbia recepito, sostanzialmente, l'orientamento della giurisprudenza contabile affermato dalla citata delibera n. 25/2019;

Considerato che la materiale organizzazione e gestione del trasporto scolastico compete ai comuni che, pur nell'ambito della normativa statale e regionale, godono di ampia discrezionalità nella disciplina di tale servizio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'erogazione del servizio e/o della situazione territoriale, etc.;

Che l'Ente, in ogni modo, non è esonerato dall'obbligo di adoperarsi con tutte le risorse operative ed economiche disponibili, per erogare il servizio al maggior numero di utenti

possibili, poiché la non erogazione del servizio costituisce certamente un'ipotesi eccezionale da motivare congruamente;

Che, infatti, punto fermo della ricostruzione del giudice contabile con la delibera avanti citata (cfr. 25/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie) è che: *"1) L'unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosamente del dettato normativo che ne disciplina l'erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito; 2) Ne consegue che il servizio di che trattasi, per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità del quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino"*;

Rilevato, tra l'altro, che anche l'ANCI, richiamando i contenuti del D. Lgs n. 63/2017 sul diritto allo studio ha evidenziato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti;

Ravvisata, pertanto, la legittimità, se non l'obbligatorietà, di assicurare il servizio trasporto scolastico, in quanto per le dimensioni e le caratteristiche del territorio comunale vi sono zone molto distanti dai plessi scolastici;

Considerato, però, doversi procedere a conciliare l'erogazione del servizio con le attuali scarse risorse finanziarie dell'Ente che non consentono l'erogazione gratuita del servizio;

Che, pertanto, parte del costo del servizio deve essere posta a carico dell'utenza;

Ritenuto, nella fattispecie, come nel recente passato, potersi far ricorso all'affidamento in concessione del servizio, con il pagamento da parte dell'utenza di quota parte del costo del servizio direttamente all'impresa e con onere a carico del Comune di riconoscimento alla ditta concessionaria di un contributo;

Contattata la ditta Croce del Sud Società Cooperativa Sociale Onlus, precedente esecutore del servizio con le stesse modalità, con nota agli atti prot. n. 7873 del 27/09/2022, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi per l'importo di € 3.500,00 oltre IVA in ragione mensile ed ha evidenziato il costo degli abbonamenti a carico degli utenti, diversificati per 1° figlio, 2° figlio e 3° figlio utenti dello stesso nucleo familiare;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, ha preso atto della citata nota della ditta Croce del Sud Società Cooperativa Sociale Onlus ed ha ritenuto il compenso chiesto in linea con la spesa sostenuta nel passato se considerata da un lato con l'aumento del costo del carburante, che incide per gran parte, e dall'altro con l'aumento del costo della vita e, pertanto, con l'adeguamento degli emolumenti a corrispondersi al personale (autista e n. 1 accompagnatrice per ogni scuolabus, in ragione di n. 2 scuolabus) ed alle altre figure necessarie per garantire a norma il servizio di che trattasi;

Richiamato, all'uopo, l'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*;

Richiamato, altresì, l'art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016 e sue m. e i., il quale consente per importi inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il D.L. 76/2020, Decreto Semplificazioni, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale al comma 1 dispone che *"al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a*

tel. 081 8293449 - fax 081 5118414

seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).omissis.....”;

Letto il comma 2 del D.L. 76/2020 come convertito in legge 11/09/2020 n. 120, e modificato dall'art. 51 comma 1 della legge 108/2021 il quale dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

b)omissis.....”

Letto il comma 3 del citato D.L. 76/2020, come convertito in L. 120/2020, il quale recita:

“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.omissis.....”;

Dato atto che a mente dell'art. 1 della L. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, la suddetta particolare e semplificata disciplina si applica a tutte le procedure indette fino al 30 giugno 2023;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della normativa avanti richiamata, potersi adottare la determina a contrarre precisando che:

a) L'oggetto dell'affidamento è l'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023, a far data dal 03/10/2022 al 30/06/2023, con n. 2 scuolabus a norma e n. 1 assistente per ogni scuolabus, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;;

b) L'importo dell'affidamento, quale quota a carico del Comune, è pari a complessivi € 31.500,00 oltre IVA 10% per complessivi € 34.650,00;

c) Il contraente è la ditta Croce del Sud Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Acerra;

d) La scelta del contraente è ricaduta sulla citata ditta in quanto ha già esperito il servizio in parola negli anni trascorsi con le medesime modalità, conosce il territorio comunale, si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare il servizio, nonché è in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l'effettuazione del servizio per averli in precedenza già verificati;

Dato atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento, il CIG da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alla liquidazione di competenze è il seguente:Z5E37F406A;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito all'affidamento ed all'impegno della spesa

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate:

- 1) Di affidare in concessione alla ditta Croce del Sud Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Acerra, il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 con decorrenza dal 03/10/2022 fino al 30/06/2023 con n. 2 scuolabus e n. 1 assistente per ogni scuolabus, per il costo, a carico dell'Ente, pari ad € 3.500,00 oltre IVA in ragione mensile;
- 2) Di impegnare la spesa di € 20.000,00 al cap. 00014 del bilancio esercizio 2022;

- 3) Di provvedere con successivi provvedimenti ad impegnare la spesa per il periodo gennaio/giugno 2023;
- 4) Di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione del dovuto previa acquisizione di fattura e verifica di regolare prestazione;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Servizio AA.GG.
Generoso D'Avanzo / INFOCERT SPA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.